



APINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

DECRETO SVILUPPO – SEMPLIFICAZIONI PRIVACY

D.L. n. 70 del 13 maggio 2011

In attesa di ulteriori precisazioni del Garante della Privacy pubblichiamo il testo integrale, tratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13-5-2011, dell'art. 6 D.L. n. 70/2011.

Misure di semplificazione

Il primo effetto, **non ancora chiarito dal Garante della Privacy**, ai sensi del comma 1, punto a, è la non applicazione del codice - testo unico – per le finalità amministrativo contabili o “per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.... (D.Lgs 196/2003 – Art. 34 1-bis.(1))”.

Curriculum Vitae

Secondo effetto la non obbligatorietà dell'informativa per i curriculum vitae ricevuti direttamente dall'interessato. Un informativa, anche orale, dovrà comunque essere resa al primo contatto successivo.

Scambi infragruppo di dati personali

Sono permessi e rientrano nei casi di esclusione da consenso gli scambi di dati personali infragruppo relativi ai “curricula” e, con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice (Comunicazioni Indesiderate), per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.

Quindi in caso di realtà di gruppo le informative rese agli interessati conterranno i riferimenti alle aziende controllate/controllanti a cui i dati verranno comunicati. La diffusione in ogni caso dovrà essere espressamente autorizzata dall'interessato.

Esenzione o semplificazione del DPS

E' possibile con autocertificazione del titolare del trattamento (come già previsto dalle misure di semplificazione esistenti per le PMI - Provvedimento Garante Novembre 2008), contenente un'assunzione di responsabilità, non redigere il DPS. Tale autocertificazione implicherà la reale ed effettiva totale conformità dell'applicazione della normativa in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B).

Opt-out per la posta ordinaria

Come per le telefonate a utenze presenti in elenchi pubblici (vedi www.registrodelleopposizioni.it) viene esteso alla posta ordinaria la possibilità di richiedere tramite registrazione ad un apposito registro (non è stato precisato se sarà ancora il Registro delle opposizioni), l'esplicita volontà di non ricevere comunicazioni non desiderate.

Conclusioni

Il quadro tecnico non è chiaro, in quanto le misure di semplificazione introducono inizialmente una sorta di esenzione totale (non applicazione del codice), smentita però dall'obbligo di applicazione delle misure minime di sicurezza artt. 33, 34 e 35 del testo unico.

Non appena in possesso di ulteriori informazioni provvederemo a informare tempestivamente gli Associati.

Informatica & Privacy
Dott. Gioachino Roccaro
g.roccaro@apindustria.bs.it

Aderente a:



CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173
P. Iva 01548020179

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
(11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011)

Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011

Art. 6 - Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono:

a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;

... omissis...

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.";

2) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma:

"5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).";

3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: "anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate" sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.";

4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.";

5) all'articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

"1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare presso



piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo - contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro";

6) all'articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,";
... omissis ...